

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1489 del 17/05/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Impresa Individuale LAMOTER di Bariani Paolo con sede legale ed impianto in comune di Portomaggiore (FE). Autorizzazione Unica Ambientale per attività di recupero di rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1517 del 17/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 6674/2016 GV

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 Impresa Individuale LAMOTER di Bariani Paolo con sede legale ed impianto nel comune di Portomaggiore (FE). Istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 5.02.2016, Prot. SUAP n. 2446. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 5.02.2016, trasmessa dal SUAP ad Arpae - SAC, assunta al prot. PGFE 2016/1106 del 10.02.2016, dalla Impresa Individuale LAMOTER di Bariani Paolo, nella persona di Paolo Bariani in qualità di Titolare, con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE) – via Olmo n. 13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, perfezionata con la trasmissione delle spese istruttorie richieste tramite SUAP con nota PGFE2016/1533 del 22/02/2016, e pervenute ad Arpae in data 1/03/2016 con PGFE2016/1920 del 1.03.2016;
- Vista la dichiarazione del Titolare della ditta, allegata all'istanza di AUA, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che nulla è cambiato nel processo produttivo e che non sono cambiate le sorgenti sonore rispetto a quanto indicato nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico predisposta nell'anno 2005 dal tecnico competente, e che vengono rispettati i limiti acustici previsti dalla normativa vigente;

- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunta al PGFE/2016/4036 del 27/04/2016 con cui il SUAP ha trasmesso il parere di HERA SpA relativo all'autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento piazzali in pubblica fognatura, e di presa d'atto della dichiarazione del Titolare della ditta in materia di impatto acustico;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
- Considerato che la suddetta istanza comprende la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in regime semplificato;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- Visti

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

- Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la Convenzione tra la Provincia di Ferrara, la Regione Emilia-Romagna ed Arpae per lo svolgimento di funzioni amministrative fondamentali in materia ambientale, in attuazione della L.R. n. 13/2015 (verbale n. 16 del 9/03/2016 del Consiglio Provinciale di Ferrara);

- Preso atto che l'attività risulta esistente; l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti di cui all'atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 26333 del 24/03/2010 è scaduta in data 18/04/2015;

- Preso atto che la ditta dichiara nella relazione tecnica allegata all'istanza che nulla è cambiato rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

- Preso atto che l'attività consiste in:

- recupero di materiali inerti mediante frantumazione per le seguenti tipologie di cui al D.M. 5/02/98: 7.1 – 7.6 – 7.31bis;

- messa in riserva di rifiuti non pericolosi per la tipologia 3.1 di cui al D.M. 5/02/98;

- Preso atto che:

- i rifiuti appartenenti alla tipologia 7.1 vengono depositati in cumuli nell'area contrassegnata nella planimetria unita all'istanza con la lettera "C";
- i rifiuti appartenenti alla tipologia 7.6 vengono depositati in cumuli nell'area contrassegnata nella planimetria unita all'istanza con la lettera "E";
- i rifiuti appartenenti alla tipologia 7.31-bis vengono depositati in cumuli nell'area contrassegnata nella planimetria unita all'istanza con la lettera "D";
- i rifiuti appartenenti alla tipologia 3.1 vengono depositati in cassoni metallici nell'area contrassegnata nella planimetria unita all'istanza con la lettera "G";

- Considerato che ai fini della tracciabilità dei rifiuti la ditta è tenuta a:

- identificare le singole tipologie di rifiuti stoccati in cassoni secondo il rispettivo codice CER;
- dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla decisione UE 9557/2014 con particolare riferimento ai codici "a specchio" al fine di escludere la pericolosità degli stessi;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata di iscrivere l'Impresa Individuale LAMOTER di Bariani Paolo ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/2006 al registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie all'Impresa Individuale LAMOTER di Bariani Paolo, nella persona del Titolare, con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE) - via Olmo n. 13 , p. IVA 00798350385 per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rifiuti	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

CER: 150104 – 170405

3.1.3 Attività di recupero: messa in riserva R13

Quantitativi: t/anno 150, messa in riserva istantanea t. 15;

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche

ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto **CER: 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904**

7.1.3 Attività di recupero:

- a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5);
- c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi: t/anno 2.800, messa in riserva istantanea t. 560;

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo. **CER: 170302**

7.6.3 Attività di recupero:

- b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)
- c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi: t/anno 100, messa in riserva istantanea t. 30;

7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo **CER: 170504**

7.31-bis.3 Attività di recupero:

- c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) (R5)

Quantitativi: t/anno 100, messa in riserva istantanea t. 30;

e alle seguenti prescrizioni:

- 1) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;
- 2) E' fatto divieto alla società di ricevere rifiuti conferiti da privati cittadini;

3) Per i rifiuti di provenienza domestica, classificati di norma con il codice 20.... la ditta dovrà mettere a disposizione degli organi di controllo documentazione attestante accordi/contratti con il gestore affidatario del servizio pubblico;

4) Ai fini della tracciabilità dei rifiuti la ditta è tenuta a:

- identificare le singole tipologie di rifiuti stoccati in cassoni secondo il rispettivo codice CER;
- dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla decisione UE 95572014 con particolare riferimento ai codici “a specchio” al fine di escludere la pericolosità degli stessi;

3) Dovrà essere inoltrata a questa Agenzia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli derivanti dall'attività ed avviati a smaltimento, relativa all'anno precedente;

4) Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;

5) La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;

B) SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA

1) la ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” - rete fognaria;

2) il punto di scarico delle acque reflue di dilavamento autorizzato nella pubblica fognatura è contraddistinto con la lettera S1 e indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato “A”

3) lo scarico delle acque deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella all. B sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" ed il controllo avverrà nei punti così indicati in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento acque di dilavamento piazzali

4) Il pozzetto di campionamento PC1 deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;

5) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera spa – Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

6) tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;

7) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad Hera spa – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizi per l'ambiente;

Si precisa inoltre che:

1) Hera spa - Distretto di Ferrara non risponderà di danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;

2) le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo di risarcimento dei danni in capo ad Hera spa – Distretto di Ferrara;

3) il rilascio della presente autorizzazione non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;

4) al personale dipendente di Hera spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentita in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

5) Hera spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione ad ARPAE S.T. e al Comune di Portomaggiore.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.